

Roma 16/03/2020

OGGETTO: Emergenza da Coronavirus 19 - dpcm 11 marzo 2020. Art. 1 comma 6.

AL COMANDO GENERALE CC

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^

L'art. 1 c.6 del DPCM 11 marzo 2020 dispone che *“Fermo restando quanto disposto dall'ar. 1 c. 1, let e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*.

Pertanto l'attività di servizio del personale dipendente deve essere svolta , nell'arco temporale di riferimento del DPCM, mediante il ricorso al “lavoro agile” come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, senza i vincoli dettati dalla tipologia lavorativa, dalle dotazioni informatiche, dalle percentuali di applicazione, dagli obblighi di rientro.

Risulta alla scrivente Segreteria che presso le sedi di servizio dipendenti da codesto Comando Generale il ricorso al lavoro agile non venga applicato uniformemente per tutto il personale.

Tenuto conto del fatto che il citato personale appartiene per lo più alla 1^a e alla 2^a area, e dunque certamente non svolge attività talmente indifferibili ed urgenti da giustificare l'esigenza della presenza sul posto di lavoro, e del fatto che la situazione è tale che deve essere evitata qualsiasi inutile esposizione al rischio di contagio biologico, date le responsabilità che ciò comporta per il Dirigente responsabile e per l'Amministrazione sul piano civile, amministrativo, penale.

Si chiede pertanto a codesto Comando di voler intervenire al fine di assicurare la massima operatività della normativa di che trattasi.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL COORDINATORE NAZ. AGG.

Maria Pia BISOGNI

